



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sent 172/2013

Cron 1192/13

Rep 222/2013

in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al N.2223/10 R.G., avente ad oggetto accertamento della proprietà, promossa da

Contro

ATTRICE

CONVENUTO

E

in persona del l.r. p.t., CONVENUTI contumaci

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede,

Il Giudice,

visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.,

considerato che:

ha convenuto in giudizio per sentir dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da con ricorso dep. il 21.4.09 ovvero rigettare le domande da questo spiegate, dando atto che la è divenuta proprietaria per usucapione della porzione di terreno dei mappali 658 e 8250, ovvero, in subordine, dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.938 c.c.. L'attrice chiariva che, con ricorso ai sensi dell'art.619 c.p.c. dep. il 21.4.09 nella procedura esecutiva n.231/03, aveva proposto opposizione di terzo, lamentando che parte dei fabbricati di proprietà dell'esecutata realizzati sul mapp.659, avrebbero invaso la sua proprietà per una lunghezza di m. 1,50 e per tutta la larghezza del terreno, onde aveva richiesto dichiararsi la propria piena ed esclusiva proprietà dei fondi 658 e 8520 con liberazione dagli immobili pignorati nella procedura esecutiva; comparse le parti avanti al G.E. (ove l'odierna attrice contestava *in toto* l'avverso ricorso in relazione al preteso sconfinamento del cespite pignorato, già oggetto di provvedimenti autorizzativi amministrativi e comunque oramai usucapito, e deducendo altresì la piena consapevolezza e volontà dei soci della società pignorata, all'invasione dei fondi *de quibus*), veniva poi introdotto il giudizio di merito.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo restando gli altri convenuti contumaci. Il chiedeva dichiararsi l'illegittimità ed inopponibilità della procedura esecutiva nei confronti della porzione di mappali di sua proprietà occupati per sconfinamento dal capannone pignorato, respingendo comunque tutte le domande attoree di usucapione o di acquisizione ex art.938 c.c. per carenza di interesse o perché infondate;

rilevato che:

la vertenza in esame concerne la valutazione del preteso sconfinamento del compendio pignorato dall'odierna attrice nella procedura esecutiva n.321/03, immobile sito in Cassano Magnago -via Don Orione n.15- censito al NCEU foglio 8 mapp.659 e al C.T. foglio 8 mapp.659, di tal che la causa è stata istruita per mezzo di consulenza sui luoghi *de quibus*.

Il consulente, dopo aver visionato lo stato di fatto dei luoghi di causa e analizzato la documentazione reperita presso l'ufficio tecnico comunale, ha verificato che i mappali sono attualmente occupati da edifici a destinazione industriale e residenziale: ed in particolare, sul mappale 659 è presente un edificio a destinazione industriale con annessa zona ad ufficio edificato in virtù di provvedimenti autorizzativi; mentre sul mappale 658 vi è un edificio residenziale unifamiliare autorizzato nel 1970; e sul mappale 8520 è in parte edificato un capannone industriale contiguo a quello esistente sul mappale 659 e all'edificio residenziale al 658; l'area libera rimanente, pur versando in precario stato di manutenzione, è funzionale, per forma e dimensione, alle attività di manovra per i mezzi connesse alle attività produttive (v. pag.3 della relazione dep. in cancelleria il 18.1.13);

ritenuto che

deve rilevarsi che, all'esito degli accertamenti ed osservazioni, il consulente ha concluso ritenendo che "lo sconfinamento dell'edificio posto sul mappale 659 verso il mappale 8520 non esiste".

E chiarisce che l'errata convinzione di tale evenienza deriva dal fatto che il muro di recinzione presente sul mappale 659 adiacente all'abitazione sul mappale 658 è stato erroneamente considerato termine di confine (cfr. pag. 9 della c.t.u.).

Secondo il perito la sovrapposizione è, invece, da riferire alla gronda dell'edificio sul mappale 659 che "aggettando di 80 centimetri si proietta sul mappale 8520 per tale profondità". Il lotto 8520 risulta, allo stato, in parte occupato da un edificio industriale costruito a confine e non risulta affatto penalizzato dal predetto manufatto.

Peraltro, precisa il consulente che la gronda determina un problema di riconfinamento dei mappali e non inficia affatto la capacità volumetrica ad essi connessa, ma potrebbe creare per il futuro vincoli sullo sfruttamento del mappale 8520. Di conseguenza il perito ha valutato i costi relativi alla demolizione dello sporto di gronda e alla creazione di un nuovo sistema di convogliamento dell'acqua piovana per la falda dell'edificio insistente sul mappale 659, ritenendo che la spesa complessiva potrebbe ammontare ad €10.384,00 (v. pag.9 e 10 della c.t.u.).

Orbene, valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può considerarsi come verificato il *thema probandum* della presente controversia nei limiti suddetti, di talchè possono ritenersi ammessi *pro parte* i fatti dedotti nell'atto introduttivo.

Logico corollario di quanto sopra esposto, pertanto, è che nessuno sconfinamento è stato operato, se non nei limiti della gronda dell'edificio sul mappale 659 che si proietta sul mappale 8520 per 80 centimetri, ma ciò non penalizza i manufatti finitimi.

Decisa la causa *ut supra*, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate.

Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo debitamente ridotte in considerazione dell'andamento della causa. Le spese di consulenza, finalizzate alla definizione della procedura esecutiva immobiliare n. 231/03 R.G.E., anticipate da parte attrice, gravano in prededuzione sulla massa esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [redacted] n.q. di procuratore di [redacted] in persona del l.r. p.t., contro [redacted]

[redacted] in persona del l.r. p.t., ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:

1. accoglie la domanda attorea, e per l'effetto,
2. accerta che nessuno sconfinamento è stato operato, se non nei limiti della gronda dell'edificio sul mappale 659 che si proietta sul mappale 8520 per 80 centimetri;
3. condanna [redacted] a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €2.300, oltre IVA e CPA, di cui E2.000,00 per competenze e E300 per spese, oltre le spese di c.t.u..

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Così deciso in Busto Arsizio il 19.2.13

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura FANT

Il Giudice
Annarita D'Elia

MINUTA SENTENZA DEPOSITATA IL 19 FEB. 2013

SENTENZA PUBBLICATA IL 19 FEB. 2013

COMUNICATO DIS. CONFORME ALLA NORMA

DELL'ART. 193 C.P.C. IL 19 FEB. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura FANT

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BUSTO ARSIZIO, 19/2/13
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura FANT

[Handwritten initials]

N. R.G. 1592/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D' APPELLO DI MILANO SEZ. TERZA CIVILE


La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott. Domenico Piombo Presidente
- dott. Maria Grazia Deho' Consigliere rel.
- dott. Michele Montingelli Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1592/2013 promossa in grado d' appello da:




Appellante

contro



Appellata non costituita



12



Appellati contumaci

CONCLUSIONI

Nell'interesse del Sig. [REDACTED]
vaglia l'Ill.ma Corte adita disattesa ogni eccezione, domanda ed istanza dell'appellata Italfondiaro Spa:

- 1) accertato e dato atto della proprietà e titolarità in capo al Sig. [REDACTED] della proprietà dei fondi di cui ai mappali n. 658 e 8520 del foglio 8 della zona censuaria di Cassano Magnago ed altresì dell'avvenuta edificazione su parte degli stessi del capannone oggetto di espropriazione forzata nella procedura esecutiva n. 231/03 a carico della [REDACTED] pendente avanti il Tribunale di Busto Arsizio, dichiarare l'inegittimità ed inopponibilità allo stesso della predetta esecuzione e dei relativi atti e la libertà dei predetti mappali e della sovrastante edificazione da ogni vincolo pignoratorio ed esecutivo.
- 2) Con vittoria di spese e compensi di causa sia del primo grado che del presente oltre accessori di Legge.
- 3) In via istruttoria si chiede che venga disposto il rinnovo integrale della CTU e delle relative operazioni."

Per [REDACTED]

Vaglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, reiectis adversis così giudicare:

NEL MERITO

Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. [REDACTED] per essere infondato, sia in fatto, che in diritto, per i motivi tutti di cui agli atti e documenti di entrambi i gradi di giudizio, conseguentemente confermando la sentenza n. 172/2013 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio.

IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Corte adita ritenesse di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica già espletata nel corso del giudizio di primo grado all'esito della quale fosse accertato l'asserito sconfinamento dedotto dal sig. [REDACTED]

In via principale dato atto che l'immobile di proprietà esclusiva della [REDACTED] sito in Cassano Magnago, via Don Orione, identificato nel NCEU al foglio mappale 659 subalterno 3 è stato costruito e ampliato a seguito di diverse concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Cassano Magnago a partire dal 1954, l'ultima delle quali risale al marzo 1987, in parte sui mappali 658 e 8520 del foglio logico 9 (foglio di mappa 8) di proprietà del sig. [REDACTED]

pagina 2 di 12



accertare e dichiarare che ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 cod. civ., la [redacted] è divenuta proprietaria per usucapione della porzione di terreno dei mappali 658 e 8520 del foglio logico 9 (foglio di mappa 8) su cui insiste una parte del sopraindicato immobile e per l'effetto rigettare in quanto inammissibili e comunque infondate tutte le domande proposte dal sig. [redacted]

con il ricorso in opposizione depositato in data 21 aprile 2009;

in via subordinata dato atto che l'immobile di proprietà esclusiva della [redacted]

sito in Cassano Magnago, via Don Orione, identificato nel NCEU al foglio mappale 659 subalterno 3 è stato costruito in parte sui mappali 658 e 8520 del foglio logico 9 (foglio di mappa 8) di proprietà del [redacted]

[redacted], ricorrendo i presupposti di cui all'art. 938 cod. civ., attribuire alla [redacted] la proprietà esclusiva della porzione di suolo, con sovrastante porzione di fabbricato, occupata dal sopraindicato immobile e facente parte dei mappali 658 e 8520 del foglio logico 9 (foglio di mappa 8) e per l'effetto rigettare in quanto inammissibili e comunque infondate tutte le domande proposte dal [redacted]

con il ricorso in opposizione depositato in data 21 aprile 2009;

IN VIA ISTRUTTORIA

Ci si oppone alla rinnovazione della consulenza tecnica già espletata nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo ampiamente esaustivo l'elaborato peritale già in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 172/2013 , accogliendo la domanda di

[REDACTED] ha accertato che nessuno sconfinamento è stato operato , con la realizzazione del fabbricato di proprietà della [REDACTED] sul fondo di proprietà di [REDACTED] se non nei limiti della gronda dell' edificio sul mappale 659 che si proietta sul mappale 8520 per 80 centimetri.

Il provvedimento è stato emesso a definizione del giudizio di accertamento instaurato dal creditore procedente [REDACTED] contro [REDACTED] , dopo che [REDACTED] aveva promosso una procedura esecutiva immobiliare per l' espropriazione del predetto capannone, edificato sul lotto 659 della zona censuaria di Cassano Magnago (Varese) . In questa procedura esecutiva [REDACTED] aveva proposto opposizione di terzo, assumendo che una parte dei fabbricati di proprietà dell' esecutata [REDACTED] realizzati sul mappale 659, occupavano per una lunghezza di mt. 1,50 e per tutta la larghezza del terreno) il terreno di sua proprietà e di cui ai mappali 658 e 8520.

Il Giudice dell' Esecuzione, dopo il deposito della relazione di stima per la vendita dell' immobile, aveva ravvisato l' opportunità che intervenisse un accertamento con efficacia di giudicato sul dedotto sconfinamento . [REDACTED] procuratrice di [REDACTED] (cessionaria del credito azionato nella procedura esecutiva) aveva provveduto all' instaurazione di detto giudizio di accertamento, a cui definizione è intervenuta la sentenza impugnata in questa sede da [REDACTED]

Il presente appello è stato proposto con citazione notificato il 3.5.2013 a [REDACTED] quale procuratrice di [REDACTED] , il 11.7.2013 a [REDACTED] e in rinnovazione il 15.7.2014 a [REDACTED] delle parti appellate, si è costituita la sola [REDACTED] mentre [REDACTED] è stato dichiarato contumace.



All' udienza di prima comparizione tenutasi il 16 dicembre 2014, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con decreto 9.9.2015 è stata disposta l' assegnazione del procedimento a questo Consigliere relatore.


Dichiarato il decesso di [REDACTED] all' udienza del 9 giugno 2016, già fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata disposta l' interruzione del giudizio.

Il processo è stato ritualmente riassunto da [REDACTED] con ricorso ex art. 303 c.p.c. notificato a Italfondiaro il 28.10.2016, a [REDACTED] il 7.11.2016, in data 8.11.16 [REDACTED], [REDACTED] nella qualità di eredi di [REDACTED] (anche essa quale erede [REDACTED] il 15.11.2016.

Soltanto [REDACTED] si è nuovamente costituita dopo la riassunzione, gli altri appellati eredi di [REDACTED] sono stati dichiarati contumaci. Attesa la regolare notificazione del ricorso alla [REDACTED], ne va dichiarata la contumacia, non essendosi provveduto all' incombenza dopo la riassunzione.

All' udienza del 9 maggio 2017, avanti a questa Corte, le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

2. Il primo giudice ha motivato la propria decisione alla stregua della consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio ed effettuata dal c.t.u. nominato arch. Giovanni [REDACTED] rilevando che questi aveva ritenuto che "lo sconfinamento posto sul mappale n. 659 verso il mappale 8520 non esiste", e che la sovrapposizione è da riferire alla gronda dell' edificio sul mappale 659 "che aggettando di 80 centimetri si proietta sul mappale 8520 per tale profondità". Il lotto 8520, si legge in sentenza, risulta allo stato occupato, in parte, da un edificio industriale costruito a confine e non risulta affatto penalizzato dal predetto manufatto. Secondo il consulente, rileva ancora il Tribunale, la gronda determina un problema di riconfinamento dei mappali e non inficia affatto la capacità volumetrica ad essi connessa; peraltro, attesa la possibilità, in futuro, che la gronda possa creare vincoli sullo sfruttamento del mappale 8520, il c.t.u. ha valutato i costi relativi alla demolizione della gronda e alla creazione di un



nuovo schema di convogliamento dell' acqua piovana per la falda dell' edificio insistente sul mappale 659, apprezzandone la spesa complessiva in €. 10.384,00. In base a tali elementi, il Tribunale ha dunque accertato l' insussistenza del dedotto sconfinamento "se non limiti della gronda dell' edificio sul mappale 659 che si proietta sul mappale 8520 per 80 centimetri."

3. L' appello si articola in ^{quattro} tre motivi:

I) erronea valutazione degli elementi probatori in atti – erronea rappresentazione dello stato di fatto e dei luoghi – insussistenza ex art. 2697;

II) violazione degli artt. 132 e 118 disp att. carenza di motivazione – carenza di prove ex art. 2697 c.c.;

III) violazione dell' 189 c.p.c. – violazione dell' art. 112 c.p.c.– violazione ex art. 2697 c.c.

IV) violazione dell' art. 934 c.c..

3.1. Con il primo motivo, l' appellante lamenta l' erroneità della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, su cui il primo giudicante non avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento: a suo dire , il primo giudicante avrebbe dovuto tener conto del contrasto tra le conclusioni espresse nell' elaborato dell' arch. [redacted] e la situazione dei luoghi risultante dalla relazione del proprio c.t.p., geom. [redacted] e avrebbe dovuto considerare anche le differenti risultanze delle indagini espletate dall' arch. [redacted] e dall' arch. [redacted]. Inoltre, il Tribunale avrebbe dato credito alla c.t.u. nonostante essa si fondasse sulle risultanze del "tipo mappale" denunciato dai privati, e non certificato da autorità pubbliche.

Per tutte queste ragioni [redacted] sollecita il rinnovo della c.t.u..

Il motivo , ad avviso della Corte, è infondato, e non sussistono i presupposti per il rinnovo della c.t.u., che congruamente argomentata.

Anzitutto , non sussiste il denunciato contrasto tra le conclusioni del consulente che ha depositato la relazione dell' arch. [redacted] (espletata in primo grado) e altre precedenti relazioni peritali provenienti da tecnici terzi rispetto alle parti.



Nella perizia relativa alla determinazione del valore di mercato degli immobili pignorati, espletata dall' arch. [REDACTED] nella procedura esecutiva immobiliare a carico della [REDACTED] (doc. 13 fascic. Italfondario) nulla si dice riguardo all' asserito sconfinamento, neppure ipotizzato nell' indagine. Nella risposta alla richiesta di chiarimenti del 14.10.2009, depositata dal medesimo perito estimatore , questi, rispondendo all' ulteriore quesito con cui si chiedeva "se l' immobile pignorato sconfini in terreni altrui", ha confermato la perizia originaria circa l' identificazione del bene pignorato , vale a dire il terreno identificato al mapp.le 659 del Catasto terreni nonché gli immobili che su di esso insistono e meglio identificati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al mapp.le 659 sub 3, e ha evidenziato che "la parte di capannone che "sporge" sul terreno adiacente a quello degli esecutati (mapp.le 8520 e 658) non è oggetto di pignoramento, poiché il pignoramento colpisce solo i beni di proprietà della [REDACTED] che insistono sul mappale 659."

Dagli atti , risulta che l' arch. [REDACTED] si è limitato , in sede di richiesta di chiarimenti, al sopralluogo 23.10.2009, presenti [REDACTED] e la c.t.p. geom. [REDACTED] nel corso del quale si procedette a rilievi , riportati nell' allegata rappresentazione grafica manoscritta, ove tra il mappale 659 e quelli confinanti e 658 è indicata la misura 60+50 (110), senza che vi sia scritto che cosa rappresenti (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 co. 2 c.p.c. di parte appellante). Su quali basi e con quali strumenti siano stati effettuati i rilievi, non è però dato sapere.

Anche l' arch. [REDACTED] dunque, riferisce di una "sporgenza", situazione di fatto che evoca quella poi evidenziata nella c.t.u. dell' arch. [REDACTED] contestata in questa sede, usando una locuzione che ha ben altro significato rispetto allo "sconfinamento", ovvero all' occupazione del terreno.

Non consta, poi, alcuna relazione conclusiva depositata dall' arch. [REDACTED] originariamente nominato c.t.u. nel primo grado del presente procedimento e revocato prima che depositasse una relazione conclusiva, il quale, nel richiedere con la memoria depositata il 9.7.2012 un' ulteriore proroga, reputava che "*Dagli elementi fino ad ora emersi vi sono concrete possibilità che il cosiddetto "sconfinamento" dell'*



immobile di cui alla presente causa sia di entità superiore a quella evidenziata nella Perizia in data 25.3.2009 dalla geom. [REDACTED] (larghezza ml 1,50 per tutta la lunghezza del capannone)".


L' affermazione (peraltro enunciata in termini meramente possibilistici) conclude la sintesi delle attività sino ad allora svolte, senza che l' ipotizzato sconfinamento, e le dimensioni dello stesso, siano corredate da concreti accertamenti e motivati in relazione ad essi.

Per quanto riguarda il dedotto contrasto con le risultanze delle indagini della c.t.p. geom. [REDACTED] è da dire che nell' atto di appello [REDACTED] nel porre in evidenza le diverse misure indicate dal c.t.u. rispetto a quanto ritenuto dal proprio c.t.p., non chiarisce perché dovrebbero aprioristicamente ritenersi erronee le indicazioni del c.t.u. arch. [REDACTED] terzo rispetto alle parti, ed esatte invece le determinazioni della risultanti dalla propria c.t.p. geom. [REDACTED]

Nella comparsa conclusionale, l' appellante sviluppa le censure tecniche alle risultanze della relazione dell' arch. [REDACTED] senza che ciò valga ad inficiare la ricostruzione dei luoghi contenuta nella c.t.u. dell' arch. [REDACTED] che è coerente con la documentazione dallo stesso reperita.

Nella propria indagine, il c.t.u. arch. [REDACTED] ha recuperato presso l' ufficio tecnico del Comune di Cassano Magnago tutta la documentazione ivi presente relativa alla cronologia delle pratiche edilizie in archivio comunale al fine di ricostruire la storia edificatoria del sito e si è quindi avvalso degli inserimenti in mappa degli immobili oggetto di causa , utilizzando le quotature dichiarate desunte dalle pratiche concessorie succedutesi negli anni, effettuando una sovrapposizione per la rappresentazione grafica delle varie fasi edificatorie nei lotti oggetto di esame.

In particolare, il c.t.u. dà atto di aver utilizzato, quale unico documento con dimensionamenti quotati e certificati , i Tipo mappale n. 6687 (particella richiesta 658 intestata a [REDACTED] , 6688 (particella 8520) , 6690 (particella 659), con frazionamento approvato nell' anno 1985.



Il c.t.u. ha poi proceduto alla restituzione grafica di quanto rilevato con la documentazione catastale, nonché sulla base del rilievo strumentale (celerimetrico) del 24.10.2012. Il c.t.u. ha dunque utilizzato le misurazioni disponibili e si è avvalso degli strumenti utili alla ricostruzione dei luoghi, provvedendo alle restituzioni grafiche allegata alla relazione.

Quanto alla contestata omissione dell' esame delle risultanze degli atti notarili di acquisto dei terreni, va detto che l' appellante non ne ricava una stringente e concreta argomentazione delle diverse conclusioni cui si sarebbe pervenuti sulla base del contenuto degli atti di compravendita dei terreni in questione.

L' arch. [redacted] nel ritenere che lo sconfinamento dell' edificio posto sul mappale 659 verso il mappale 8520 non esiste, se non negli anzidetti termini, ha chiarito che *"l' erronea convinzione di tale evenienza deriva dal fatto che il muro di recinzione presente sul mappale 659 adiacente all' abitazione sul mappale 658 è stato erroneamente considerato termine di confine."*

Praticamente, la diversa collocazione di confine e recinzione si desume dall' allegato n. 13 alla c.t.u. arch. [redacted], contenente la sovrapposizione di rilievo celerimetrico - tipo mappale-pratiche comunale, in cui la linea divisoria tra i mappali 658 e 659 in colore verde e desunta dal rilievo celerimetrico del 25.10.2012 non coincide con quella desunta da Tipo Mappale (trovandosi più arretrata all' interno del mappale 659).

3.2. Parimenti infondata la contestazione con cui si censura il c.t.u. per aver utilizzato documentazione che non era stata prodotta nei termini di cui all' art. 813 co. 2 c.p.c.,

Lo stesso quesito formulato dal Giudice prevedeva che il c.t.u. acquisisse la documentazione "ritenuta utile", e non si può dubitare che la documentazione in discorso ~~non~~ fosse utile. D' altronde, il c.t.u. arch. [redacted] diede corso alla richiesta già inoltrata dal suo predecessore arch. [redacted] e non risulta che all' acquisizione di detta documentazione la c.t.p. di parte convenuta si sia mai opposta, avendola semmai utilizzata anch' essa.




3.3. Tutto ciò stabilito, va respinto anche l'ulteriore motivo di appello, essendo la decisione di primo grado adeguatamente motivata con il richiamo alle valutazioni tecniche operate dall'ausiliare, che sono riportate nelle parti in cui costituiscono il fulcro argomentativo, in fatto, dell'accertamento richiesto e sviluppate in logiche conclusioni giuridiche. Trattandosi di azione di accertamento su questioni che soltanto un tecnico avrebbe potuto appurare, il primo giudice non poteva che fondare il proprio convincimento sull'indagine tecnica, dandone conto nella sua decisione.

Similmente, non è fondata la censura con cui si assume che non sarebbe stato assolto l'onere della prova, dal momento che, come detto, l'accertamento richiesto ha natura eminentemente tecnica, quanto alla ricostruzione dei luoghi, e non poteva che essere verificato da un tecnico, divenendo la sua relazione fonte del convincimento del Giudice.

3.4. Pure infondato è il terzo motivo di appello, con cui si lamenta la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: il primo giudice ha accolto le conclusioni formulate dalla parte attrice Italfondario, dichiarando l'inesistenza dello sconfinamento allegato dal convenuto, precisando che sussiste una "sporgenza" limitatamente alla gronda di una parte dell'edificio industriale, con una puntualizzazione che non implica l'accertamento dell'occupazione di una parte del lotto di proprietà del convenuto medesimo, bensì di una parte della superficie aerea sovrastante a tale lotto. Detta precisazione, che non esula dalle domande formulate dalle parti, essendo conseguente alla situazione dei luoghi in ordine ai quali è stato chiesto l'accertamento, riveste indubbiamente un senso concreto ai fini della procedura esecutiva, in cui [REDACTED] ha proposto opposizione di terzo.

In sentenza, riportando le conclusioni del proprio ausiliare, come si è visto, è stato dato atto che detta gronda, ad oggi, non interferisce con lo sfruttamento della proprietà di [REDACTED] *rectius* comproprietà, essendone egli contitolare con [REDACTED] e, ora, con gli eredi di questo) e che, per evitare future problematiche, può darsi luogo a lavori di rifacimento della gronda in questione per la canalizzazione delle acque piovane.



3.5. Non può essere accolto neppure il quarto motivo di appello, con cui [REDACTED] si duole della mancata applicazione dell' art. 934 c.c., e dell' omessa attribuzione ad esso odierno appellante, quale proprietario del suolo, della proprietà del manufatto .

Invero, alla luce degli accertamenti contenuti nell' indagine dell' arch. [REDACTED] non esiste edificazione sul suolo di comproprietà dell' odierno appellante, e la gronda che in parte su di esso sporge non è costruita sopra il suolo, ossia non è incorporata al suolo, circostanza questa che esclude possa verificarsi l' accessione . L' incorporazione, da intendersi come fatto materiale consistente in un collegamento stabile dell' opera al suolo, è elemento costitutivo dell' accessione prevista dall' art. 934 c.c..

4. In definitiva, l' appello principale va integralmente respinto.

Tale conclusione è assorbente dell' esame dell' appello incidentale, da intendersi proposto in via condizionata all' accoglimento di quello principale.

L' esito della lite comporta la condanna dell' appellante, per il principio della soccombenza, a rifondere alla parte appellata costituita [REDACTED] le spese processuali del grado. Dette spese si liquidano in dispositivo, in base al valore della controversia, alla sua natura, alla complessità delle questioni trattate, all' attività difensiva svolta, applicati i parametri stabiliti dal d.m. 55/2014.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado relativamente all' appello proposto nei confronti degli altri appellanti, non soccombenti e contumaci.

Il medesimo appellante deve altresì versare un' ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, come meglio specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge l' appello proposto da [REDACTED] contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 172/2013 , pubblicata il 19 febbraio 2013;
- 2) condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] quale procuratrice

pagina 11 di 12




di  s.p.a. , le spese del grado, che si liquidano in €. 675,00 per esborsi, €. 9.100,00, complessivamente, per compensi di avvocato, oltre IVA e c.p.a.;

- 3) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del grado tra l' appellante degli altri appellati, non soccombenti e contumaci;
- 4) dichiara la sussistenza degli estremi di cui all' art. 13 , co. 1-*quater*, dpR n. 115/2002 (inserito dall' arti 1, co.17, l. 228/2012) per il versamento da parte dell' appellante dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l' appello a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Milano, 18 settembre 2017

Il Consigliere Relatore
dott. Maria Grazia Deho'


Il Presidente
dott. Domenico Piombo


CORTE DI APPELLO DI MILANO
Ricevuto il 08 OTT. 2017
OGGI 08 OTT. 2017
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Eva PANELLA






Numero registro generale 8886/2018

Numero sezionale 1562/2023

Numero di raccolta generale 14282/2023

Data pubblicazione 24/05/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|------------------------|------------------|
| ROSA MARIA DI VIRGILIO | Presidente |
| MILENA FALASCHI | Consigliere |
| VINCENZO PICARO | Consigliere |
| STEFANO OLIVA | Consigliere |
| DIANORA POLETTI | Consigliere-Rci. |


Oggetto:

PROPRIETA'
Ug.21/04/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


sul ricorso iscritto al n. 8886/2018 R.G. proposto da:



giusta procura speciale in atti

-ricorrente-

contro



rappresenta e difende giusta procura speciale in atti

-controricorrente-

nonchè contro



Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bd06823cd37596ba3596eee794ff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a686fa2beee066b594df65f5c7228

Firmato Da: TORRI EDOARDO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ad4170ed52689a04117ca9f44fc83ad



[REDACTED]

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI MILANO n. 4228/2017 depositata il 16/10/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] promuoveva contro la [REDACTED] una procedura esecutiva per l'espropriazione di un capannone, alla quale proponeva opposizione di terzo [REDACTED] perché una parte dei fabbricati da espropriare, realizzati dal debitore esecutato, occupavano per una striscia di metri 1,50 e per tutta la loro larghezza il terreno di sua proprietà.

2. Come richiesto dal giudice dell'esecuzione, il creditore procedente [REDACTED] quale procuratore di [REDACTED] cessionaria del credito) promuoveva avanti il Tribunale di Busto Arsizio un giudizio di accertamento.

3. Con sentenza n. 172/2013, il Tribunale di Busto Arsizio escludeva lo sconfinamento se non nei limiti della gronda di un fabbricato che sporgeva per cm. 80, determinando i costi per l'eliminazione di questa a mezzo CTU.

4. Avverso tale decisione proponeva appello [REDACTED] formulando una serie di motivi che riguardavano l'esito della CTU e sollecitandone il rinnovo.

5. Con sentenza n. 4228/2017, la Corte d'appello di Milano respingeva l'appello.



Numero registro generale 8886/2018

Numero sezionale 1562/2023

Numero di raccolta generale 14282/2023

Data pubblicazione 24/05/2023

6. Nei confronti di tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi.

7. [REDACTED] nella qualità di procuratore di [REDACTED] [REDACTED] Srl, ha resistito con controricorso, depositando anche atto di nomina di nuovo difensore nelle forme di rito.

8. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede.

9. In prossimità dell'udienza parte controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Dispone l'art. 369 comma 2 n. 2 cpc (rimasto sul punto immutato anche a seguito della riforma operata dal d.lgs. 149/2022) che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza "*con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta...*". Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione (v. comma 1).

La formulazione della norma processuale è nitida nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito dell'atto unitamente al ricorso in formato cartaceo (o tramite i relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica).

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec in data 11.01.2018 (v. pag. 2 ricorso), ma nell'incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncia infatti è presente solo l'attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico).



Numero registro generale 8886/2018

Numero sezionale 1562/2023

Numero di raccolta generale 14282/2023

Data pubblicazione 24/05/2023

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l'esistenza di tale evento, sia stata depositata da un'altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017): nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione, nella quale si attesta che copia notificata della sentenza non è presente né nel fascicolo del ricorrente, né in quello del controricorrente.

Né, infine, può soccorrere parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, ben maggiore (sentenza di appello pubblicata il 6.10.2017 e ricorso notificato il 12.03.2018).

La sanzione dell'improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Sez. L -, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle



Numero registro generale 8886/2018

Numero sezionale 1562/2023

Numero di raccolta generale 14282/2023

Data pubblicazione 24/05/2023

spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il 21/04/2023.

La Presidente

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Firmato Da: DI VIRGILIO ROSA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bcd06823cd375686ba3596eee79dff730 - Firmato Da: NERI VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62d7a665a2b2e0e0660b54df65f6cc7228

Firmato Da: TORRI EDOARDO ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5ad4170ed52689a04117ca9f44fc83ad

